

Codice A1816A

D.D. 15 settembre 2015, n. 2182

R.D. n. 523/1904 - Polizia Idraulica: 5535 - Lavori di: installazione di due misuratori di portata nei torrenti Vermenagna e Val Grande in Comune di Vernante - Richiedente: ANAS S.p.A

In data 28/05/2015 l'ANAS S.p.A., con sede a Torino, Corso G.Matteotti 8, ha presentato istanza per il rilascio della concessione per l'occupazione di sedime demaniale con l'installazione dei seguenti due misuratori di portata:

- 1) misuratore da posizionare nel torrente Vermenagna in corrispondenza della bocciofila (punto di monitoraggio A)
- 2) misuratore da posizionare nel torrente Val Grande in corrispondenza di via Marconi (punto di monitoraggio B)

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali predisposti dallo studio di progettazione PROGIN S.p.A, in base ai quali è prevista l'installazione dei misuratori da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25.07.1904.

La domanda unitamente agli elaborati progettuali è stata pubblicata presso il comune di Vernante per un periodo di quindici giorni consecutivi dal 22/07/2015 al 06/08/2015 senza seguito di opposizioni e/o osservazioni.

E' stata effettuata visita sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, l'installazione dei misuratori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Vermenagna.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'ANAS S.p.A., con sede a Torino, corso G.Matteotti 8, a installare due misuratori di portata nel torrente Vermenagna e nel torrente Val Grande, in comune di Vernante, nella posizione e secondo le caratteristiche indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. **l'installazione dei misuratori di portata potrà essere realizzata solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione;**
2. l'installazione dovrà essere realizzata nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
4. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
5. i lavori in argomento dovranno essere realizzati, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni uno**, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
6. il committente dei lavori di installazione dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che il posizionamento degli strumenti è stato eseguito conformemente al progetto approvato;
7. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei misuratori (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta degli strumenti di misura mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
8. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia degli alvei che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei misuratori, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
9. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche al posizionamento dei misuratori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario o che gli strumenti stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;

11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D.Lgs n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. 45/1989 – vincolo idrogeologico -, ecc.);

13. il soggetto autorizzato all'esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della L.R. n.37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72–13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ing. Gianpiero Cerutti